



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO

SERVIZIO 2

n. 213 del 07.10.2014	OGGETTO:	Servizio Patrimonio.Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via Salvo D'Acquisto, civico 88, con installazione ponteggi e deposito materiali edili per il periodo 24.09.2014-24.10.2014.Ditta Edil Saputo sas .
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2 F.F.

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione della nota prodotta in data 22.09.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico, acquisita al protocollo dell'Ente al n.13161 del 29.09.2014 relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo in via Salvo D'Acquisto, 88, dal 24.09.2014 al 24.10.2014 prodotta dal sig. Saputo Orlando per conto della ditta Edil Saputo sas con sede legale in via Macchione, 7/a-Priverno, p.iva 01619430596 per una superficie complessiva di mq 12,00(ml.12,00 x ml. 1,00) con installazione ponteggi e deposito materiale edile per il periodo sopra citato per opere di manutenzione ordinaria del fabbricato ubicato in via Salvo D'Acquisto, proprietario dell'immobile oggetto di manutenzione ordinaria è il sig. Marconi Filippo, cod. fiscale MRC FPP30H15G698U, come si evince dalla richiesta.

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 06.10.2014 prot. n.99/p **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.LGS. 285/92 , e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante il ponteggio venga apposto il divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C. d.s.) e che il cantiere in oggetto, dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D.M. 10 luglio 2002 e che rimanga uno spazio sufficiente al transito dei veicoli;**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni ;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.35/2011 con la quale venivano aggiornati i canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico in base all'aumento ISTAT;

Visto il versamento COSAP effettuato dal sig. Saputo Orlando in data 17.09.2014 presso la Tre Esse Italia srl di € 216,00;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 27.09.2011 con la quale veniva istituito il deposito cauzionale per l'utilizzo di suolo pubblico con ponteggi;

Visto il versamento eseguito in data 15.09.2014 dalla Edil Saputo sas in favore del Comune di Priverno di € 200,00, quale deposito cauzionale per l'utilizzo del suolo pubblico;

Ritenuto quindi, di dover rilasciare la concessione richiesta;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

DETERMINA

1)Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2)Di concedere al sig.Saputo Orlando per conto della ditta Edil Saputo sas con sede legale in via Macchione 7/a-Priverno, p.iva 01619430596, in qualità di ditta appaltante dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sopra citato, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via Salvo D'Acquisto, 88 per il periodo 24.09.2014-24.10.2014 per una superficie complessiva di mq 12,00 (ml.12,00 x ml.1,00) con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante il ponteggio venga apposto il divieto di fermata (Figura Il 75 Art. 120 del C. d.s.),che il cantiere in oggetto, dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D.M. 10 Luglio 2002 e che rimanga uno spazio sufficiente al transito dei veicoli e vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi e rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale e vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì,il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per €. 134,00;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali qualora necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale,può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10 OTT. 2014** ;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2 F.F.

f.to Dott.ssa Carla Carletti

La copia conforme all'originale
Priverno, li 07.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2 F.F.
DOTT.SSA Carla Carletti